

COMUNE DI PENTONE
ASSESSORATO PUBBLICA ISTRUZIONE

**REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO**

Approvato con Delibera C.C. N° 16 del 06.04.2006

INDICE

<u>TITOLO I - FINALITA'.....</u>	<u>3</u>
<u>Articolo 1 – Finalità e criteri generali.....</u>	<u>3</u>
<u>TITOLO II - DESTINATARI E BACINI DI UTENZA.....</u>	<u>3</u>
<u>Articolo 2 - Destinatari.....</u>	<u>3</u>
<u>Articolo 3 – Bacini di utenza.....</u>	<u>3</u>
<u>TITOLO III - FUNZIONAMENTO E MODALITA' DI GESTIONE.....</u>	<u>4</u>
<u>Articolo 4 – Organizzazione.....</u>	<u>4</u>
<u>Articolo 5 – Calendario e orari.....</u>	<u>4</u>
<u>Articolo 6 – Piano annuale di trasporto scolastico.....</u>	<u>4</u>
<u>Articolo 7 – Modalità organizzative.....</u>	<u>5</u>
<u>Art. 8 - Accompagnamento.....</u>	<u>5</u>
<u>Articolo 9 - Sicurezza e Responsabilità.....</u>	<u>5</u>
<u>TITOLO IV – ISCRIZIONI E ACCESSO AL SERVIZIO.....</u>	<u>6</u>
<u>Articolo 10 – Iscrizioni.....</u>	<u>6</u>
<u>TITOLO V – RAPPORTO COMUNE - FAMIGLIA.....</u>	<u>6</u>
<u>Articolo 11 – Sottoscrizione del regolamento.....</u>	<u>6</u>
<u>Articolo 12 Comunicazioni Comune-Famiglia.....</u>	<u>7</u>
<u>TITOLO VI – RAPPORTO COMUNE – ISTITUZIONI SCOLASTICHE.....</u>	<u>7</u>
<u>Articolo 13 – Comunicazioni tra il Comune e le Istituzioni Scolastiche.....</u>	<u>7</u>
<u>TITOLO VII – NORME DI UTILIZZO DEL SERVIZIO.....</u>	<u>8</u>
<u>Articolo 14 – Criteri generali.....</u>	<u>8</u>
<u>Articolo 15 – Comportamento a bordo.....</u>	<u>8</u>
<u>Articolo 16 – Sanzioni.....</u>	<u>8</u>
<u>TITOLO VIII – QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE.....</u>	<u>9</u>
<u>Articolo 17 – Tariffe.....</u>	<u>9</u>
<u>TITOLO IX – ALTRE AREE DI INTERVENTO.....</u>	<u>10</u>
<u>Articolo 19 – Servizi gratuiti.....</u>	<u>10</u>
<u>Articolo 20 – Modalità di fruizione per le uscite didattiche e culturali.....</u>	<u>10</u>

TITOLO I - FINALITA'

Articolo 1 – Finalità e criteri generali

1. Il servizio di trasporto scolastico risponde all'esigenza di facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico, concorre a rendere effettivo il diritto allo studio e facilita l'accesso alla scuola di competenza, con priorità per coloro per i quali il raggiungimento della sede scolastica presenta difficoltà di ordine oggettivo.
2. Il servizio, che deve essere improntato a criteri di qualità ed efficienza, è svolto dal Comune, nell'ambito delle proprie competenze, stabilite dalla normativa vigente, compatibilmente con le disposizioni previste dalle leggi finanziarie e dalle effettive disponibilità di bilancio.

TITOLO II - DESTINATARI E BACINI DI UTENZA

Articolo 2 - Destinatari

1. Il Servizio di Trasporto Scolastico è diretto agli alunni iscritti alle scuole materne ed elementari residenti o domiciliati nel Comune di Pentone. Potranno essere ammessi al servizio anche residenti in comuni limitrofi, compatibilmente con le disponibilità di posti sui mezzi e purchè ciò non comporti disfunzioni e/o ritardi negli orari e percorsi prestabiliti, fermo restando il principio di precedenza per i residenti.
2. Per le scuole medie inferiori il servizio è prevalentemente garantito dai normali mezzi pubblici di linea.
3. Il Servizio è previsto anche per i ragazzi portatori di handicap frequentanti le scuole materne, elementari residenti e domiciliati nel Comune di Pentone, che non necessitano di un particolare accompagnamento.

Articolo 3 – Bacini di utenza

1. Il Servizio di Trasporto Scolastico è previsto per la scuola di competenza. I bacini di utenza di ciascuna scuola sono quelli individuati, sentite con le Istituzioni Scolastiche, con apposito atto dirigenziale prima dell'avvio di ogni anno scolastico.
2. Il Servizio potrà essere fornito eccezionalmente anche agli alunni residenti nella frazione S.Elia di Catanzaro che frequentano la scuola materna ed elementare presente in S.Elia, soltanto nel caso in cui vi sia capienza sui mezzi e purchè ciò non comporti disfunzioni e/o ritardi negli orari prestabiliti.

TITOLO III - FUNZIONAMENTO E MODALITA' DI GESTIONE

Articolo 4 – Organizzazione

1. Il Comune per l'organizzazione del Servizio di Trasporto Scolastico si avvarrà delle procedure e forme previste dalla normativa vigente.

Articolo 5 – Calendario e orari

1. Il Servizio si effettua, secondo il calendario annualmente stabilito dagli organismi scolastici, dal lunedì al venerdì in orario antimeridiano e pomeridiano. Non è previsto invece il servizio per le entrate e le uscite intermedie rispetto all'ora di inizio e termine delle lezioni.

2. Per le scuole materne il servizio viene effettuato dopo il normale orario di entrata al mattino e di uscita nel pomeriggio delle scuole elementari e medie.

3. In caso di uscite scolastiche anticipate per assemblee sindacali o scioperi parziali del personale docente e non, ovvero in caso di uscite anticipate dovute a motivi straordinari o urgenti (ad es. formazione di ghiaccio sulle strade, improvvise e abbondanti nevicate, eventi calamitosi) non potrà essere assicurato il normale servizio di trasporto scolastico. Il servizio potrà essere effettuato, a seconda dei casi, parzialmente o completamente in relazione alle condizioni oggettive. L'Ufficio darà tempestiva comunicazione agli utenti.

Articolo 6 – Piano annuale di trasporto scolastico

1. L'Ufficio predispone ogni anno il piano annuale di trasporto scolastico, che contiene l'indicazione degli orari e dei percorsi.

2. Il piano annuale di cui al precedente comma 1 deve essere predisposto in tempo utile per consentire un adeguato funzionamento del servizio sin dall'apertura dell'anno scolastico, e comunque non oltre il 31 agosto di ogni anno.

3. Il Piano viene elaborato sulla base delle richieste presentate dai singoli utenti al momento dell'iscrizione, tenendo conto dell'orario di funzionamento dei plessi scolastici, dei bacini di utenza, della disponibilità dei mezzi, nonché dei criteri e delle finalità stabilite al precedente articolo 1.

4. I percorsi dovranno essere programmati con criteri razionali tali da rappresentare la soluzione meno dispersiva e più diretta possibile nel raggiungimento delle sedi, prestando comunque particolare attenzione alle condizioni oggettivamente più disagiate e nel rispetto della maggior sicurezza possibile per gli utenti e per il personale in servizio. La programmazione dei percorsi dovrà comunque tendere alla riduzione dei tempi di permanenza degli alunni sul mezzo e tener conto dell'esigenza di soddisfare il maggior numero possibile di richieste.

5. Il piano annuale potrà essere modificato nei casi in cui si rilevi la necessità di migliorare il servizio reso agli utenti, tenendo conto dei criteri di economicità ed efficienza di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

6. Il piano annuale viene articolato in percorsi che si estendono lungo le strade pubbliche o di uso pubblico. Nel piano non potranno pertanto essere previsti percorsi in strade private o comunque in situazioni pregiudizievoli per la sicurezza degli utenti e/o del personale e dei mezzi di trasporto.

Articolo 7 – Modalità organizzative

1. I punti di salita e di discesa dai mezzi vengono definiti ogni anno nel Piano annuale di cui al precedente articolo 6, che le individua in relazione alle condizioni oggettive dei percorsi e tenendo conto delle norme di sicurezza previste dal presente Regolamento.

Art. 8 - Accompagnamento

1. Il Comune assicura il servizio di accompagnamento sugli scuolabus per gli iscritti alle scuole materne ed elementari .
2. La responsabilità dell'accompagnatore è limitata alla vigilanza dei bambini all'interno dello scuolabus affinché gli stessi rispettino le normali regole del vivere civile (ordine, silenzio, rispetto degli altri); inoltre l'accompagnatore cura le operazioni di salita e di discesa dei bambini.

Articolo 9 - Sicurezza e Responsabilità

1. Il piano annuale di cui al precedente articolo 6 deve essere redatto con criteri che consentano la maggior sicurezza possibile per gli utenti. In particolare i punti di salita e di discesa degli alunni devono essere programmati in modo tale da ridurre al minimo l'attraversamento di strade e saranno individuati, quando possibile, in prossimità di semafori o di strisce pedonali.
2. Il piano annuale inoltre deve consentire la maggior sicurezza possibile per il personale in servizio e per gli autisti; i percorsi devono essere programmati in tempi che consentano una guida serena e puntuale.
3. L'Amministrazione è responsabile degli alunni trasportati dal momento della salita sul mezzo fino al momento della discesa presso la scuola e, al ritorno, dal momento della salita fino alla discesa dal mezzo.
4. La responsabilità dell'autista è limitata al trasporto dei bambini, per cui una volta che essi siano scesi alla fermata stabilita, l'attraversamento della strada non potrà costituire onere a suo carico. Sarà dunque la famiglia che dovrà provvedere alla sicurezza del bambino dalla fermata stabilita alla propria abitazione, così come previsto al successivo comma 5 del presente articolo.
5. La famiglia è tenuta ad accompagnare e a riprendere il proprio figlio all'orario stabilito, rimanendo responsabile del minore, dal punto di vista civile e penale, nel tratto compreso fra l'abitazione e i punti di salita e di discesa; l'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per quel che concerne gli avvenimenti precedenti la salita e/o successivi alla discesa dallo scuolabus.
6. L'Istituzione scolastica, alla quale vengono poste in capo le attività di accoglienza e sorveglianza brevi, è responsabile della sorveglianza degli alunni dal momento della discesa dallo scuolabus fino all'entrata a scuola e nei momenti successivi all'uscita fino alla salita sul mezzo stesso.

TITOLO IV – ISCRIZIONI E ACCESSO AL SERVIZIO

Articolo 10 – Iscrizioni

1. Le famiglie degli alunni che intendono usufruire del Servizio dovranno presentare domanda su appositi moduli, entro il termine stabilito dalle istituzioni scolastiche per le iscrizioni e comunque non oltre il 31 gennaio di ogni anno per l'Anno Scolastico successivo.
2. La domanda di iscrizione di cui al precedente comma 1 dovrà essere consegnata all'Ufficio Comunale nei termini e con le modalità previste al successivo articolo 13, comma 3.
3. L'accoglimento della domanda è subordinato alla verifica da parte dell'Ufficio del rispetto di tutti i criteri previsti dal presente regolamento, in particolare del criterio di competenza territoriale di cui al precedente articolo 3 e dei criteri di economicità ed efficienza del Servizio.
4. Le domande presentate oltre il termine di cui al precedente comma 1, e comunque entro il termine del 31 marzo di ogni anno, potranno essere accolte, secondo i criteri indicati nel presente articolo, soltanto nel caso in cui l'accoglimento non comporti pregiudizio all'organizzazione del servizio ed in relazione alle disponibilità di posti sui mezzi di trasporto.
5. Le eventuali domande presentate nel corso dell'anno scolastico derivanti da trasferimenti di residenza e/o di cambiamento di scuola, potranno essere sempre accettate se compatibili con il Piano annuale di Trasporto Scolastico e con le esigenze organizzative del servizio, secondo i criteri previsti dal presente Regolamento.
6. Altre eventuali domande presentate oltre i termini previsti dal presente articolo potranno essere accolte soltanto se compatibili con il Piano Annuale di Trasporto Scolastico già predisposto dall'Ufficio coi criteri di cui al precedente articolo 6 e in particolare in relazione alla disponibilità di posti sui mezzi, purchè l'accettazione non comporti variazioni negli orari del servizio e nei percorsi.
7. L'accoglimento delle domande di cui al precedente comma 6 è comunque subordinato alle verifiche di cui al precedente comma 3 e al versamento di un contributo per i conseguenti maggiori oneri organizzativi.
8. Coloro che presentano domanda di iscrizione nel corso dell'Anno Scolastico, nei casi in cui la domanda venga accolta, saranno tenuti al pagamento della tariffa, così come previsto al successivo articolo 17, comma 2.

TITOLO V – RAPPORTO COMUNE - FAMIGLIA

Articolo 11 – Sottoscrizione del regolamento

1. La compilazione del modulo di iscrizione comporterà la sottoscrizione di presa visione ed accettazione da parte del responsabile dell'obbligo scolastico di tutte le norme contenute nel presente regolamento, e, più specificamente, delle norme relative alla sicurezza e alla responsabilità, alle modalità di discesa e salita dai mezzi e al pagamento della tariffa prevista per il servizio.

2. Il presente Regolamento sarà reso pubblico in tutte le forme previste dalla legge. L'Amministrazione Comunale provvederà alla massima diffusione del documento, rendendolo disponibile, oltre che presso l'Ufficio e le Segreterie delle istituzioni scolastiche, anche sulla rete internet. Del documento potrà essere richiesta copia secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

3. Le domande di iscrizione non recanti la sottoscrizione non saranno accettate.

Articolo 12 Comunicazioni Comune-Famiglia

1. Nei rapporti con le famiglie il Comune si impegna ad adottare comportamenti improntati alla massima collaborazione e disponibilità, secondo quanto previsto dalle vigenti norme sulla trasparenza dell'azione amministrativa.

2. All'inizio dell'anno scolastico il Comune provvederà a comunicare alle famiglie gli orari e i luoghi prestabiliti per la salita e la discesa degli utenti, sulla base di quanto stabilito dal Piano annuale di Trasporto Scolastico.

3. L'Ufficio comunicherà altresì tempestivamente agli utenti interessati eventuali variazioni dei percorsi, degli orari e dei luoghi stabiliti per la salita e la discesa degli utenti che dovessero essere introdotte nel corso dell'Anno Scolastico, secondo quanto previsto al comma 6 del precedente articolo 6.

4. La rinuncia al servizio di trasporto dovrà essere comunicata tempestivamente, per scritto, all'Ufficio, che provvederà alla cancellazione dell'utente dall'archivio. La rinuncia non comporta il diritto al rimborso della tariffa versata.

5. Qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell'iscrizione dovrà essere tempestivamente comunicata, per scritto, all'Ufficio, che provvederà all'aggiornamento dei dati in archivio. Nei casi previsti all'articolo 10, comma 7, l'Ufficio provvederà alle verifiche previste, comunicando tempestivamente l'esito delle stesse.

TITOLO VI – RAPPORTO COMUNE – ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Articolo 13 – Comunicazioni tra il Comune e le Istituzioni Scolastiche

1. Il Comune impronta la sua azione alla massima collaborazione con le Istituzioni Scolastiche per la soluzione delle problematiche che si possano presentare nel corso dell'anno, nel rispetto delle norme contenute dal presente Regolamento, facilitando la comunicazione e lo scambio di informazioni.

2. Entro il mese di maggio di ogni anno l'Ufficio richiede alle scuole tutte le notizie indispensabili e/o utili per la predisposizione del Piano annuale di trasporto dell'anno scolastico successivo, in particolare gli orari di chiusura e apertura dei vari plessi scolastici.

3. Entro il mese di dicembre di ogni anno l'Ufficio trasmette ai genitori per il tramite delle istituzioni scolastiche i moduli di iscrizione al servizio. Le modalità di riconsegna delle domande di iscrizione saranno concordate con gli insegnanti, tenendo conto della necessità di ricezione delle stesse entro il 31 marzo di ogni anno.

TITOLO VII – NORME DI UTILIZZO DEL SERVIZIO

Articolo 14 – Criteri generali

1. L'utilizzo del servizio si configura per gli alunni come ulteriore momento educativo atto a favorire il processo di socializzazione, attraverso il corretto uso dei beni della comunità ed il rispetto delle regole che ne stabiliscono il godimento.
2. Nello spirito del precedente comma 1, il Comune potrà, di concerto con le Istituzioni Scolastiche, organizzare iniziative educative che possano contribuire a sviluppare negli alunni il senso di appartenenza alla comunità e il senso di responsabilità nei confronti dei beni comuni.

Articolo 15 – Comportamento a bordo

1. L'alunno all'interno del mezzo dovrà osservare un corretto comportamento: stare seduto nel posto assegnatogli, non disturbare i compagni di viaggio e l'autista, usare un linguaggio conveniente, mostrare rispetto per le attrezzature del mezzo pubblico e più in generale rispettare le regole impartite dall'autista.
2. E' vietato agli alunni, per motivi di sicurezza, alzarsi dal proprio posto mentre lo scuolabus è in movimento

Articolo 16 – Sanzioni

1. Qualora gli alunni non si attengano alle indicazioni impartite ed anche se invitati dall'autista o dall'accompagnatore non rispettino le regole date, si provvederà nei loro confronti secondo la seguente procedura:
 - l'autista e l'accompagnatore dovranno far pervenire all'Ufficio una relazione, trasmessa per conoscenza al dirigente scolastico, il più possibile circostanziata, circa il comportamento scorretto dell'alunno;
 - l'Ufficio avviserà la famiglia e il dirigente scolastico dei fatti accaduti, mediante apposita comunicazione scritta;
 - qualora il comportamento dell'alunno non muti e questo generi all'interno del mezzo confusione e pericolo tale da mettere a repentaglio gli stessi alunni trasportati, previa comunicazione alla famiglia e al dirigente scolastico, l'alunno sarà sospeso dal servizio per cinque giorni consecutivi;
 - qualora tale comportamento scorretto dovesse nuovamente presentarsi si potrà giungere alla espulsione dell'alunno dal servizio. La sospensione e/o l'espulsione dal servizio non comportano il rimborso della tariffa versata.
2. Qualora il comportamento scorretto degli alunni arrechi danni al mezzo, la famiglia sarà chiamata a rimborsarli.
3. L'autista ha facoltà di interrompere la guida qualora ritenga che vi siano condizioni di pericolo e comunque non atte a svolgere il servizio in modo sicuro. Eventuali ritardi dovuti a situazioni di indisciplina sui mezzi non potranno essere contestati al trasportatore.

TITOLO VIII – QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE

Articolo 17 – Tariffe

1. Gli utenti sono tenuti, conformemente alla normativa vigente, al pagamento di una tariffa determinata dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo.
2. La tariffa è unica, comprende andata e ritorno secondo gli orari scolastici; non sono previste riduzioni di pagamento per coloro che usufruiscono del trasporto in modo parziale; deve essere corrisposta anticipatamente o in un'unica soluzione oppure in due soluzioni anticipate, la prima entro il 31 agosto con validità fino al 31 gennaio e la seconda entro il 31 gennaio con validità fino alla fine dell'anno scolastico. L'entità della tariffa può essere determinata fino a coprire il 50% del costo del servizio.
3. La tariffa non è rimborsabile in caso di mancata frequenza del servizio e nel caso di applicazione delle sanzioni previste al precedente articolo 16.
4. Il mancato pagamento della tariffa comporta la non ammissione al servizio.
5. Gli addetti al servizio consegneranno agli utenti , per la consegna a chi esercita la potestà genitoriale, uno stampato appositamente predisposto nel quale si richiama al rispetto delle norme di accesso. In caso di mancata consegna dello stampato appositamente firmato , gli addetti al servizio dovranno avvertire l'Ufficio che provvederà a contattare chi esercita la potestà genitoriale.

TITOLO IX – ALTRE AREE DI INTERVENTO

Articolo 19 – Servizi gratuiti

1. Il Servizio di Trasporto scolastico prevede per tutti gli alunni che frequentano le scuole del territorio, nei limiti della disponibilità dei mezzi e delle risorse finanziarie disponibili, la partecipazione alle uscite didattiche e culturali realizzate direttamente o patrocinate dal Comune, secondo una predisposta programmazione annuale.
2. Il Servizio di Trasporto Scolastico prevede altresì i servizi per il raggiungimento delle palestre e dei laboratori didattici, sempre nei limiti della disponibilità dei mezzi e delle risorse finanziarie disponibili. A tal fine le istituzioni scolastiche dovranno, entro il 30 giugno di ogni anno, presentare apposita richiesta all'Ufficio che, unitamente ai Dirigenti Scolastici, predisporrà apposito piano annuale.

Articolo 20 – Modalità di fruizione per le uscite didattiche e culturali

1. I mezzi saranno disponibili per i servizi di cui al presente articolo al di fuori degli orari previsti nel Piano Annuale di Trasporto Scolastico per i normali servizi di accompagnamento all'entrata e all'uscita dalle scuole.
2. Per usufruire dei servizi di cui al presente articolo il dirigente scolastico, o suo delegato, dovrà far pervenire, almeno 10 giorni prima della data programmata per l'uscita didattica, una specifica richiesta scritta, corredata da tutti gli elementi necessari (n° degli alunni da trasportare, ora di partenza e di arrivo, luogo di destinazione...) per consentire la predisposizione di un adeguato e ordinato servizio di trasporto.
3. L'Ufficio provvederà ad esaminare le richieste e a programmare e coordinare il servizio nei limiti delle risorse disponibili.
4. L'Ufficio si riserva comunque di concedere l'autorizzazione in base alla disponibilità dei mezzi, secondo l'ordine cronologico delle prenotazioni, dando tempestiva comunicazione ai richiedenti sull'esito della richiesta.